



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10891 del 2009, proposto da:  
\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Amorelli, con domicilio eletto  
presso Giampiero Amorelli in Roma, via dei Mille, 41/A;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso dell'1.10.2009, ricevuta dalla Commissione  
Nazionale per il Diritto di Asilo, il 5.10.2009.

nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente di accedere ed ottenere in copia la  
documentazione di cui alla predetta istanza e, conseguentemente, per ottenere l'ordine di esibizione  
dei documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Il Sig. ----- con raccomandata a.r. dell'1.10.2009, ricevuta il 5.10.2009, ha chiesto alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, di essere ammesso ad esercitare il diritto di accesso e di copia, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. 12.4.2006, n. 184, alla documentazione contenuta nel fascicolo personale relativo alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, dallo stesso presentata (ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con legge 24.7.1954 n. 722 e del protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato in Italia con legge 14.2.1970 n. 95) e conclusasi con decisione negativa nella seduta del 22.9.2009. La richiesta di accesso veniva motivata con riferimento alla necessità di tutela, anche giurisdizionale, della propria posizione giuridica soggettiva.

Essendo la predetta istanza rimasta senza esito nei successivi 30 giorni, il ricorrente agisce in giudizio, impugnando "il silenzio-diniego" formatosi sulla richiesta in parola, chiedendo che sia accertato il suo diritto ad ottenere l'accesso alla documentazione in questione con conseguente ordine all'amministrazione di esibire gli atti richiesti.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- Violazione del diritto di accesso garantito dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, con le modificazioni apportate dalla legge 11.2.2005, n. 15. Difetto assoluto di motivazione. Carezza del presupposto.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, che resiste solo formalmente.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20.1.2010.

#### DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego mantenuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta di accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo personale relativo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, conclusasi con decisione negativa della stessa Commissione nella seduta del 22.9.2009.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che sussistono entrambi i presupposti richiesti dall'art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241 per l'accesso documentale di cui è causa, risultando il medesimo titolare di un interesse giuridicamente rilevante e sussistendo il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.

Nella specie, tale interesse giuridicamente rilevante, come emerge chiaramente dalla richiesta di accesso, va individuato nell'interesse alla tutela, anche giurisdizionale, dei propri diritti.

Sussiste, altresì, il nesso di strumentalità, in quanto gli atti richiesti si riferiscono direttamente alla posizione del ricorrente.

Va altresì rilevato che l'art. 24 della citata legge n. 241 del 1990 prevede l'esclusione del diritto di accesso unicamente per gli atti indicati al primo comma, nonché per quelli individuati dalle singole amministrazioni o dal Governo (commi 2, 5 e 6) ovvero limiti all'accesso nell'ipotesi di dati sensibili (settimo comma).

Orbene, i documenti richiesti, stante l'assenza di deduzioni al riguardo dal parte dell'Amministrazione, non risultano rientrare in nessuna delle tipologie sopra richiamate e, pertanto, in accoglimento della specifica censura dedotta dal ricorrente, l'impugnato silenzio-rifiuto – formatosi il 5.11.2009 - deve ritenersi illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.

In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso risulta fondato e va, conseguentemente, accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto di accesso del ricorrente ai documenti di cui è causa e conseguentemente va ordinato al Ministero dell'Interno ed in particolare alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, sezione speciale stralcio, di consentire al medesimo ricorrente il

predetto accesso documentale ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'impugnato silenzio-diniego nonché il diritto di accesso del ricorrente ai documenti di cui è causa ed ordina all'intimato Ministero dell'Interno ed in particolare alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di consentire al medesimo ricorrente l'accesso documentale richiesto ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.

Spese, diritti ed onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO